

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2015/1494 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2015

**recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVII, voce 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta l'immissione sul mercato o l'uso del benzene come sostanza o come componente di altre sostanze o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.
- (2) A causa di specificità geologiche, il gas naturale da taluni giacimenti contiene una concentrazione di benzene superiore allo 0,1 % in peso ma inferiore allo 0,1 % in volume.
- (3) Le tecniche disponibili per ridurre la concentrazione di benzene in questo gas naturale a meno dello 0,1 % in peso comporterebbero una spesa in conto capitale di circa 1 miliardo di EUR e spese operative di circa 60 milioni di EUR all'anno.
- (4) Una valutazione dei rischi effettuata nel 2013 da parte del Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente) ha concluso che il gas naturale immesso sul mercato, destinato all'uso da parte dei consumatori avente una concentrazione di benzene superiore allo 0,1 % in peso ma inferiore allo 0,1 % in volume, non presenta rischi inaccettabili per la salute.
- (5) Nel suo parere del 28 novembre 2014 <sup>(2)</sup>, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha confermato che l'esposizione dei consumatori al benzene nel gas naturale in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso ma inferiori allo 0,1 % in volume non costituisce un rischio per la salute dei consumatori che non è adeguatamente controllato.
- (6) Il costo elevato della riduzione della concentrazione di benzene nel gas naturale al di sotto dello 0,1 % in peso sarebbe sproporzionato e, alla luce del parere del RAC, inutile ai fini della gestione del rischio. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire l'immissione sul mercato e l'uso di gas naturale con una concentrazione di benzene inferiore allo 0,1 % in volume.

<sup>(1)</sup> GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> [http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac\\_opinion\\_adopted\\_benzene\\_in\\_natural\\_gas\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf)

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, voce 5, colonna 2, punto 4, è aggiunta la seguente lettera:

- «c) al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.»
-